Polizze catastrofali



Marzo '25





Con la pubblicazione del decreto attuativo, dal 31 marzo scatta l'obbligo di sottoscrizione. Per ogni dubbio, richiedi un appuntamento con i nostri esperti.



Dettagli della copertura

Beni da assicurare:

Le immobilizzazioni, di cui all'art 2424 cc, della sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), dello Stato Patrimoniale, a qualsiasi titolo impiegati¹ per l'esercizio dell'attività di impresa, ossia:

- 1) terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- 2) fabbricati: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- 3) impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
- 4) attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
- Il valore da assicurare è il valore di ricostruzione a nuovo per i fabbricati e il costo di rimpiazzo per gli altri cespiti, similmente alle polizze incendio. Per quanto riguarda i terreni, il parametro di riferimento è il costo di ripristino, definito come somma dei costi di sgombero, bonifica e ripristino delle caratteristiche del terreno antecedenti all'evento catastrofale.



Eventi da assicurare:	Gli eventi da assicurare comprendono alluvioni, inondazioni ed esondazioni, sismi e frane. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le 72 ore dalla prima manifestazione.
Determinazione del premio:	Il premio assicurativo sarà proporzionale al rischio, considerando la localizzazione e la vulnerabilità dei beni assicurati. Per calcolarlo, si useranno dati storici, mappe di rischio e modelli predittivi che valutano come evolvono nel tempo la probabilità di eventi catastrofici e la vulnerabilità dei beni. Inoltre, verranno tenute in considerazione, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, le misure di prevenzione adottate dall'impresa, anche tramite le organizzazioni collettive a cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni oggetto dell'assicurazione. I premi poi verranno aggiornati periodicamente, per rispecchiare al meglio le condizioni economiche e i rischi attuali.



Entità dello scoperto a	carico
dell'assicurato:	

Per importi

- fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, considerando tutte le ubicazioni coperte: le polizze possono prevedere, su accordo tra le parti, uno scoperto a carico dell'assicurato, che non superi il 15% del danno indennizzabile.
- (Fermo l'obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, oppure per le grandi imprese²: la quota di danno che resta a carico dell'assicurato è negoziabile liberamente tra le parti.

Massimali:

Per importi :

- fino a 1 milione di euro: il limite di indennizzo corrisponde alla somma assicurata.
- da 1 a 30 milioni di euro: il limite di indennizzo è almeno pari al 70% della somma assicurata.
- (Fermo l'obbligo di copertura assicurativa) per la fascia superiore a 30 milioni di euro, o per le grandi imprese: il limite di indennizzo può essere definito liberamente tra le parti.

Per i terreni, la copertura è offerta "a primo rischio assoluto" antro il massimale proporzionato alla superficie del terreno.

Per le polizze fino a 1 milione di euro stipulate in forma collettiva⁴ o tramite convenzioni, è prevista la classificazione in classi di rischio con massimali differenziati in base alle specifiche esigenze di copertura.



ne	nacit	IANI t	ransi	Orio
	UUSIL		панын	UIIC.

Nel decreto i tempi di adeguamento consentiti sono stati ridotti da 90 a 30 giorni dalla pubblicazione del decreto.

Per le polizze già attive, l'adeguamento avverrà al primo rinnovo o al prossimo pagamento. Ciò significa che alla prima scadenza annuale un contratto vigente potrà rinnovarsi solo a condizioni allineate al DM, in caso contrario dovrà essere sostituita o arricchita con appendici integrative.

Se entro la scadenza dell'obbligo assicurativo si verifica un evento catastrofale, le imprese assicurative dovranno rivedere le proprie tariffe entro 30 giorni per poter continuare a offrire copertura.



Cosa non è assicurato

Il decreto attuativo specifica chiaramente che la presente polizza non coprirà:

- 1) i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi
- 2) i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio e tumulti
- 3) i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Punti di attenzione per l'assicurato

Nell'articolo 1 del decreto attuativo al punti c), vengono definite le imprese di assicurazione che sono obbligate a sottoscrivere le polizze in oggetto. Risulta importante sottolineare come il testo evidenzi che in presenza di un gruppo assicurativo, l'ultima controllante italiana ha la facoltà di designare una o più imprese del gruppo quali soggetti abilitati ad adempiere all'obbligo di sottoscrizione dei contratti assicurativi a copertura delle catastrofi naturali. Perciò l'impresa soggetta ad assicurarsi deve fare attenzione a quali assicurazioni hanno la facoltà di sottoscrivere la polizza.

Ai fini dell'adempimento dell'obbligo a contrarre, le imprese di assicurazione autorizzate devono definire la propensione al rischio in coerenza con il loro fabbisogno di solvibilità globale, fissando i relativi limiti di tolleranza al rischio.

Cosa rischia chi non rispetta l'obbligo

La normativa prevede che dell'obbligo si tenga conto nell'assegnazione di contributi pubblici, sovvenzioni e agevolazioni, sfavorendo o addirittura escludendo quindi chi non ha sottoscritto la polizza CAT NAT anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.



INFORMAZIONI RICHIESTE

Informazioni richieste per l'emissione di un preventivo :



Ragione Sociale : Partita Iva : Pec aziendale :
Ubicazione del Rischio:
Indirizzo:
1) Indicare se trattasi di :
Fabbricato Civile - Fabbricato Industriale e/o Commerciale
2) Indicare la destinazione d'uso :
In costruzione e/o ristrutturazione - Vuoto e inoccupato - Residenziale - Commerciale - Industriale
3) Attività esercitata:
4) Piano fuori terra in cui si trova l'ubicazione:
Sono presenti piani interrati: SI / NO
5) Numero piani fuori terra di cui si compone il fabbricato in cui si trova l'ubicazione:
6) Caratteristiche costruttive del fabbricato** (materiali):
7) Anno di costruzione del fabbricato:
* la copertura non è attivabile per fabbricati in costruzione e/o ristrutturazione

^{**} la copertura è attivabile qualora il fabbricato abbia strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili



VALORI UBICAZIONE:

Terreno	Valore euro	
Fabbricato o Porzione di Fabbricato	Valore di ricostruzione euro	
Impianti e Macchinari	Valore di rimpiazzo euro	
Attrezzature Industriali e Commerciali	Valore di rimpiazzo euro	

Limite indennizzo della somma assicurata min 70 % (oppure 80% 100%)



L'Assicurando dichiara che i Fabbricati in cui sono ubicati i rischi:

- sono adibiti esclusivamente all'attività dell'Azienda, comprese tutte le operazioni complementari e accessorie dell'attività principale e necessarie alla stessa, se non esplicitamente escluse;
- abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e coperture del tetto in materiali incombustibili per almeno l'80% delle rispettive superfici. Sono inoltre ammessi rivestimenti e coibentazioni in materiali combustibili;
- si trovano nel territorio della Repubblica Italiana;
- si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione;
- sono stati costruiti, ristrutturati o comunque modificati, in maniera conforme alle norme tecniche di legge e di eventuali atti, ordini, autorizzazioni e/o provvedimenti di ogni genere resi dalle autorità locali competenti, soprattutto in considerazione del Rischio sismico, relativo alle costruzioni, ristrutturazioni o modifiche in vigore alla data di costruzione o intervento sullo stesso e sia stato adeguato ad eventuali norme imperative intervenute dopo la costruzione /ristrutturazione dello stesso;
- sono stati costruiti, ristrutturati o eventualmente modificati, con le necessarie autorizzazioni edificatorie ed in maniera conforme alle stesse;
- non sono in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- non siano capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, strutture in legno, plastica o tela;
- non sono considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico-edilizia;
- non sono stati dichiarati inagibili con provvedimento della Autorità;
- non si trovino in aree golenali;
- non siano gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.



Il supporto di Artigianbroker

Artigianbroker è al tuo fianco anche per le polizze CAT NAT.

Insieme all'Associazione territoriale potrai prepararti al meglio per l'entrata in vigore dell'obbligo. Invitiamo le imprese a compilare il questionario necessario per il rilascio di un preventivo oppure a scrivere per qualsiasi chiarimento all'associazione.

Insieme agli esperti di Artigianbroker, sarà possibile approfondire le caratteristiche della nuova assicurazione, gli aspetti relativi al profilo di rischio dell'azienda ed essere guidati nella corretta applicazione dei nuovi obblighi.

Contatti info@artigianbroker.it

+39 02 45391 951 oppure 02 45391952



Note:

- 1) A qualsiasi titolo impiegati : questa espressione induce a ritenere che destinatarie dell'obbligo non siano solo le imprese proprietarie dei beni ma anche quelle che li detengono ad altro titolo (leasing, locazione o comodato). Ma se il titolo dell'impiego presuppone che il rischio di perimetro del bene sia a carico del proprietario, l'impresa locataria finirebbe a stipulare una copertura nell'interesse del proprietario, entrando nello schema assicurativo per conto altrui. Nulla comunque vieta che il proprietario sottoscriva la polizza prima di porre il bene nella disponibilità del locatario.
- 2) Un'azienda è considerata grande se, alla chiusura dell'esercizio, presentano congiuntamente questi due criteri: Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiori a 150 milioni di euro.

 Numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 500.
- 3) La copertura assicurativa "a primo rischio assoluto" prevede che, in caso di sinistro, l'assicuratore indennizzi l'assicurato fino al massimale concordato in polizza, senza considerare il valore totale dei beni assicurati. Questo significa che, indipendentemente dal valore complessivo del bene, l'assicurazione coprirà i danni fino all'importo massimo stabilito, evitando l'applicazione della regola proporzionale.
- 4) Le polizze in forma collettiva sono polizze assicurative stipulate da un unico contraente per conto di un gruppo di persone o aziende. In genere, il contraente è un'organizzazione, un'associazione, o un ente che rappresenta il gruppo (ad esempio, associazioni di categoria, consorzi o organizzazioni sindacali).



V.le Vittorio Veneto, 16/A 20124 MILANO tel. 0245391951 fax 0245391953

info@artigianbroker.it